

numero			Bellinzona
2934	sb	7	31 maggio 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione
Sezione Affari giuridici
a.c.a. Roxane Bourquin e Martina Filli
Quellenweg 6
3003 Berna

Modifica dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) in attuazione della mozione Barthassat (08.3616) "Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato"; procedura di consultazione

Signor Direttore,

in relazione alla citata procedura di consultazione organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 2 marzo scorso, le esprimiamo quanto segue.

Preliminarmente prendiamo atto che la consultazione si è resa necessaria a seguito dell'approvazione da parte delle Camere federali della mozione "*Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato*".

La mozione incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato.

Il proposto nuovo articolo 30a dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) è pertanto finalizzato all'attuazione della mozione.

Pertanto, tenuto conto di quanto precede, le nostre osservazioni si limiteranno al proposto nuovo articolo 30a OASA (*disciplina dei casi di rigore volta a consentire una formazione professionale di base*).

Il progetto di articolo risulta essere del seguente tenore:

¹Per consentire a uno straniero minorenni senza status di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

- a. ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera, dopo di che ha immediatamente presentato una domanda;*
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;*
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;*
- d. lo straniero è ben integrato; e*
- e. si conforma all'ordine giuridico svizzero.*

²Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.

³I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora purché soddisfino le condizioni secondo l'articolo 31 OASA".

Ad cpv.1 lett. a)

Si prende atto che l'interessato deve aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti l'inoltro della domanda di permesso. Al riguardo si rileva che questo lasso di tempo di frequenza delle scuole in Svizzera di cinque anni deriva dal fatto che il rilascio di un permesso per casi di rigore, sia nell'ambito dell'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi) che nell'ambito dell'ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 5 LStr), presuppone che lo straniero risieda nel nostro paese da oltre cinque anni. Esprimiamo il nostro consenso sul fatto che la domanda per questi casi di rigore debba venir depositata immediatamente dopo la fine della scuola dell'obbligo. Infatti con questa condizione, inserita nell'art. 30a OASA, si evita che i giovani procrastino la ricerca di un posto di apprendistato.

Restano dei dubbi rispetto a quei ragazzi che giungono in Svizzera a 12/13 anni e, per motivi di età, non riusciranno, prima della conclusione dell'obbligo scolastico, a raggiungere i cinque anni di frequenza nelle nostre scuole.

Da valutare pure la situazione per chi giunge a 15/16 anni e che fa richiesta di frequentare il Pretirocinio d'integrazione. Vanno accolti anche se, non avendo frequentato le scuole per cinque anni nel nostro paese, sono esclusi da un apprendistato?

Il Pretirocinio d'integrazione, che favorisce il processo d'integrazione nel nostro tessuto sociale e prepara all'inserimento nel mondo del lavoro, va considerato come una scuola a tempo pieno (liceo, ecc.), che può essere frequentata anche dai "sans-papier"?

Ad cpv. 2


Lo scrivente Consiglio ritiene giudizioso che nel cpv. 2 della norma in parola sia stato specificato che, al termine della formazione professionale, l'interessato ha la facoltà, anziché il diritto, di prorogare il suo permesso di dimora nell'ambito di un ordinario caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr) se ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 OASA. Anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale il grado di integrazione.

A prescindere da quanto precede non possiamo esimerci dal rilevare come simile regolamentazione vada ad alimentare false speranze in persone appartenenti ad una fascia sociale già molto fragile, non va neppure dimenticato che si tratta di persone che, per diverse ragioni, soggiornano in Svizzera senza alcuna legittimazione.

È altresì opportuno osservare che l'attuazione della prospettata modifica non è priva di difficoltà: mal si comprende in effetti come le autorità preposte al controllo degli stranieri debbano concretamente comportarsi nei confronti dei famigliari della persona interessata qualora non dovessero soddisfare le condizioni secondo l'art. 31 OASA. In tal caso si avrebbe l'assurda situazione in cui il minore che frequenta un apprendistato ottiene un permesso di dimora per la durata della sua formazione, mentre i suoi genitori e i fratelli ancora in formazione scolastica non avrebbero diritto ad alcun permesso.

Ringraziandovi per averci dato l'opportunità di esprimerci e sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione voglia gradire, signor Direttore, i sensi della nostra stima.

Il Presidente:


M. Borradori

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Delegato per i rapporti confederali
- Dipartimento delle istituzioni
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
- Divisione degli interni
- Divisione della formazione professionale
- Sezione della popolazione